

Legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 (BUR n. 77/2003)

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Art. 1 - Finalità e soggetti beneficiari.

1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:

- a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;
- b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

- a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera a) del comma 2;
- b) comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera b) del comma 2.

Art. 2 - Interventi in materia di pratica sportiva.

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

- a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;
- b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;
- c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;
- d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.

2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale competente.

3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell'[articolo 149](#) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 3 - Interventi di adeguamento degli impianti.

1. La Giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.

2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della Giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

Art. 4 – Disposizioni attuative.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:

- a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;
- c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;
- d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'articolo 3;
- e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3;
- f) le modalità di concessione dei contributi;
- g) la disciplina delle ipotesi di revoca;

2. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 5 - Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativi a contributi a comuni, province, società, associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità e per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità, quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2004-2005 all'u.p.b. U0178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport".

Art. 6 - Norma transitoria.

1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000,00 dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. UO 178 "Iniziativa per lo sviluppo dello sport" è riservato alle domande presentate ai sensi dell'articolo 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero".

Art. 7 - Norma di abrogazione.

1. Sono abrogati:
- a) la lettera b) del comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
 - b) il riferimento alla lettera "b)" nelle lettere b), c), d), f) e h) del comma 1 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.